



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 20 dicembre 2010

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - 3559 - 4030
Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al giovedì
ore 9,00 - 12,30, 14,00 - 15,30 venerdì 9,00 - 12,30.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca:
via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale
14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-
13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114321647
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285072
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70% CB/TORINO



Foto: Comune di Zimone

Il biellese vive una porta verso l'Europa.

Eventi culturali in Piemonte

ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

2° Supplemento

Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- 2 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA (*)

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione "come abbonarsi" - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA (*)

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
Codice S1 €52,00 (*)

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
Codice S3 €23,00 (*)

INTERNET

Consultazione
gratuita

(*) MODALITÀ MODIFICATE CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22, LEGGI NOTA PAGINA A FIANCO

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all'attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del Bollettino Ufficiale.

PRECISAZIONI

Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all'indirizzo

www.regione.piemonte.it/bollettino/.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

COSTI (*)

Costo per riga o frazione di riga:
€2,50

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE (*)

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

(*) MODALITÀ MODIFICATE CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22, LEGGI NOTA PAGINA A FIANCO

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONAMENTI E INSERZIONI

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Con bollettino o postagiرو
sul C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 – TO13
IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

www.poste.it
postagiرو on-line
C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop – Corso Matteotti n. 57, Torino – Tel 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica:	Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076 - Corso Francia 64/A tel. 011 7495165
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico,	Piazza Castello 165, Torino Tel. 4324903/4/5

AVVISO AI LETTORI

LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
"ISTITUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE PIEMONTE"
PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21 OTTOBRE 2010
NELLA PARTE I SEZIONE LEGGI E REGOLAMENTI

PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22 "ISTITUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE PIEMONTE" A DECORRERE **DAL 1° FEBBRAIO 2011** IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE SARÀ REDATTO IN FORMA DIGITALE E DIFFUSO IN FORMA TELEMATICA SOSTITUENDOSI CONSEGUENTEMENTE ALLA PRECEDENTE VERSIONE CARTACEA (ART. 1 DELLA SUMMENZIONATA LEGGE REGIONALE). LA CONSULTAZIONE E' GRATUITA.

ABBONAMENTI

A SEGUITO DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
TUTTI I NUOVI ABBONAMENTI STIPULATI E TUTTI I RINNOVI EFFETTUATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011
CESSERANNO IMPROPROROGABILMENTE CON DECORRENZA **1° FEBBRAIO 2011** IN QUANTO NON PUÒ ESSERE
EFFETTUATA LA SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI UFFICIALI SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 2011.

NON E' PREVISTA ALCUNA FORMA DI RIMBORSO.

INSERZIONI

CON DECORRENZA **1° FEBBRAIO 2011** NON È PREVISTA ALCUNA TARIFFA DI PUBBLICAZIONE
SUL BOLLETTINO UFFICIALE,
PERTANTO A PARTIRE DALLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE PER IL N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2011
TALE IMPORTO NON SARÀ DOVUTO.

NON E' PREVISTA ALCUNA FORMA DI RIMBORSO PER GLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI

FINO A TALE DATA VALGONO LE INDICAZIONI A FIANCO RIPORTATE

RIMARRÀ PER GLI INSERZIONISTI L'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA WEB DI INVIO ELETTRONICO
DEL SOLO TESTO DA PUBBLICARE SECONDO LE MODALITÀ TUTT'ORA IN USO PER LA RICHIESTA DI
PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE GIÀ PREVISTE DALLA D.G.R. 9.12.2008, N. 21-10253.

PER CONVALIDARE L'INVIO DEL DOCUMENTO CON PROCEDURA WEB
È NECESSARIO INVIARLO CORREDATO DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE,
ANCHE TRAMITE FAX O POSTA ALLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE.

INDICE

TUTELA DELL'AMBIENTE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 20/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

pag. 1

INIZIATIVE SPECIALI

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 3 dicembre 2010, n. 184/2010

Adozione della “Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte” (PC).

pag. 2

LEGGI E REGOLAMENTI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 20/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74-1257 del 17 dicembre 2010

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

Art. 1.

(Sostituzione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituita dalla seguente:

“m) nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;”

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni meteo-climatiche, e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture.”

2. Il comma 3 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale può inoltre disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento culturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.”

Art. 3.

(Sospensione del divieto di distribuzione invernale dei liquami per la stagione invernale 2010-2011)

1. Per la stagione invernale 2010-2011 il divieto di distribuzione dei liquami è sospeso sull'intero territorio regionale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 10 gennaio 2011 compreso.

2. La distribuzione dei liquami è consentita, nell'arco temporale indicato al comma 1, subordinatamente alla presenza di condizioni agronomiche e meteorologiche adeguate ed in particolare alla lavorabilità dei terreni oggetto della distribuzione, nonché alla previsione dell'assenza di precipitazioni per i tre giorni successivi alla distribuzione stessa.

3. La distribuzione dei liquami non è comunque consentita nei casi di divieto indicati agli articoli 8 e 23 del regolamento regionale 10/R/2007.

Art. 4.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 dicembre 2010.

Roberto Cota

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 3 dicembre 2010, n. 184/2010

Adozione della "Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte" (PC).

(omissis)

Il n. 3) dell'o.d.g. reca: Adozione della "Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte". (PC)

Il *Congresso dei poteri locali e regionali*, organismo del *Consiglio d'Europa*, ha come finalità istituzionale la promozione di società ispirate ai valori della democrazia, con specifico riguardo all'assetto organizzativo ed ai profili funzionali delle autonomie territoriali;

Tra le iniziative promosse dal Congresso c'è il "Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali" (elaborato prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti);

Si tratta di un documento che assume particolare rilievo in quanto indicativo degli *standards* comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l'ente di appartenenza ed i mezzi di informazione. Finalità principale del Codice è quella di rinnovare ed accrescere il rapporto di fiducia tra i cittadini ed i loro rappresentanti politici locali e regionali.

In particolare, tra le altre cose, il Codice sottolinea che:

- gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso;
- il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;
- la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;
- il rinnovo di un clima di fiducia tra eletti ed elettori rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente, con un importante ruolo partecipativo dei cittadini stessi e dei mezzi di comunicazione ed informazione;
- l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato;
- nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Dato atto che i principi, gli obiettivi, gli obblighi e i mezzi di controllo previsti dal Codice interessano gli eletti nei loro rapporti con i cittadini, con l'amministrazione di riferimento, nonché con i mezzi di comunicazione ed informazione;

Evidenziato che il Codice stesso prevede attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione delle disposizioni in esso contenute;

Ritenuto necessario indirizzare all'osservanza delle disposizioni in questione il personale politico elettivo (individuato secondo la definizione dell'art. 1 del Codice) della Regione Piemonte nel suo insieme (Giunta regionale e Consiglio regionale), adottando la "Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte", allo scopo di perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità nell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali;

Evidenziato che, ai sensi di tale "Carta Etica", costituiscono principi etici generali i principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, spirito di servizio, sviluppo sociale, valorizzazione delle risorse umane, rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria;

Precisato che tale Carta etica si pone al di là degli obblighi di legge e rappresenta uno strumento volontario che ciascun amministratore, o candidato amministratore, può sottoscrivere quale suo impegno personale di fronte alla collettività.

Ritenuto necessario adottare la "Carta Etica" sia per l'ambito della Giunta regionale sia per quello del Consiglio regionale, con i rispettivi provvedimenti amministrativi di competenza;

Precisato che la "Carta Etica" verrà pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, e, inoltre, che essa potrà essere aggiornata per adeguarla alle mutate condizioni socio-politiche che potranno avvenire nel tempo.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il "Codice di comportamento per gli eletti locali e regionali", adottato dal Consiglio d'Europa in data 31.8.2004;

Vista la Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1; L'Ufficio di Presidenza, unanime,

Delibera

1. l'adozione della "Carta Etica dei componenti la Giunta ed il Consiglio regionale del Piemonte", con i contenuti e per le motivazioni espressi in premessa;
2. di allegare tale "Carta Etica" al presente provvedimento, per farne parte integrante e costitutiva (All. 1);
3. di rinviare a successivi provvedimenti, di competenza delle Direzioni interessate, opportune forme di pubblicità e di conoscenza della stessa "Carta Etica".

CARTA ETICA

PREAMBOLO

La Regione Piemonte intende perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali.

Sottolineata la sfiducia sempre maggiore dei cittadini nella classe politica a causa di episodi di cattiva amministrazione connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Ricordato che gli eletti regionali esercitano le proprie funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso.

Constatato che le disposizioni normative sono sempre più completata da codici di comportamento in vari settori, quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione.

Stimato che spetti agli eletti regionali assumere un comportamento eticamente corretto nelle loro sfere di competenza e nello svolgimento delle loro funzioni.

Considerato che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche.

Ritenuto, di conseguenza, che la promozione dei codici di condotta destinati agli eletti regionali permetterà di accrescere la fiducia tra la classe politica regionale e i cittadini e che tale legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione.

Considerato necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e, in particolare, il ruolo dei cittadini e dei mass media.

Ribadito, infine, che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti, contenute in tal senso nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale.

Si dispone quanto segue:

TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 Istituzione

E' istituita la Carta Etica regionale, il cui contenuto viene dettato dai seguenti articoli.

Articolo 2 Destinatari

La presente Carta Etica si rivolge:

Al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale;

agli Assessori regionali;

ai Consiglieri regionali;

ai candidati alle elezioni regionali e ai dirigenti/responsabili di ogni partito politico, movimento e lista civica che concorra alle elezioni regionali.

Articolo 3

Definizione delle funzioni

Ai fini della presente Carta il termine “funzioni” designa il mandato conferito e l’insieme delle funzioni esercitate dal sottoscrittore in virtù di detto mandato.

Articolo 4

Oggetto della Carta Etica

L’oggetto di questa Carta consiste nello specificare sia le norme di comportamento che il sottoscrittore deve osservare nello svolgimento delle proprie funzioni, sia le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dal sottoscrittore.

La Carta Etica si pone al di là degli obblighi di legge e rappresenta uno strumento volontario che ciascun amministratore, o candidato amministratore, può sottoscrivere quale suo impegno personale di fronte alla collettività.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Primato dell’interesse generale

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il sottoscrittore persegue l’interesse generale e non il proprio interesse personale, diretto o indiretto, né l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 6

Principi etici generali

Costituiscono principi etici generali i principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, spirito di servizio, valorizzazione delle risorse umane, formazione continua, rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.

Articolo 7

Definizioni dei principi etici generali

Ai fini della presente Carta Etica si intende per:

a) **“responsabilità”**: il comportamento del sottoscrittore non può prescindere dal rispetto delle leggi e deve essere ispirato all’etica della responsabilità, per cui in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare un interesse in violazione delle leggi e dei principi etici. Il sottoscrittore garantisce, pertanto, un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni e il rispetto del mandato affidatogli, nonché della missione dell’amministrazione regionale.

b) **“trasparenza”**: il principio di trasparenza si fonda su veridicità, accuratezza e completezza dell’informazione, sia all’esterno, che all’interno dell’amministrazione. Ci si impegna, perciò, a fornire le informazioni in modo chiaro e completo, con una comunicazione facile e di immediata comprensione, sviluppando ogni misura che vada a favore della diffusione di informazione sulle proprie competenze, sull’esercizio delle proprie funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sot-

to la propria responsabilità. Per questa ragione, i destinatari della Carta Etica si asterranno dall'ostacolare un controllo motivato dell'esercizio delle loro funzioni e il rispetto della missione dell'amministrazione regionale.

c) **“correttezza”**: implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità di tutti i soggetti che risultino coinvolti nell'attività dell'amministrazione. Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi situazione che crei discriminazione e di ogni possibile conflitto di interessi. Perciò, nell'esercizio delle proprie funzioni, il sottoscrittore perseguirà l'interesse generale e non quello personale - diretto o indiretto – né l'interesse particolare di gruppi di persone.

d) **“imparzialità”**: comporta l'obbligo di adoperarsi per favorire l'accesso di ogni utente ai servizi, superando ogni forma di discriminazione, comprese quelle legate alle risorse finanziarie possedute, al genere o all'area geografica di provenienza.

e) **“efficienza”**: significa impegnarsi a offrire un servizio adeguato e a difendere e tutelare il patrimonio pubblico nonché assicurarsi che ogni attività venga realizzata nel rispetto dell'economicità di gestione delle risorse impiegate.

f) **“spirito di servizio”**: implica che il sottoscrittore sia sempre orientato, nel proprio comportamento, all'obiettivo di fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità alle più eque condizioni economiche e senza alcuna arbitraria discriminazione.

g) **“valorizzazione delle risorse umane”**: le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo e per la crescita delle attività amministrative e, pertanto vengono tutelate le attività di crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute dall'ente.

h) **“formazione continua”**: comporta l'adoperarsi per favorire la crescita individuale delle risorse umane attraverso la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nella presente Carta Etica, approfondite mediante corsi destinati a funzionari e dipendenti.

i) **“rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria”**: le situazioni contabili e i bilanci devono rappresentare fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, a garanzia della buona gestione del denaro pubblico.

Articolo 8

Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, il sottoscrittore rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dal sollecitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 Accesso alla funzione

Articolo 9 Regole in materia di campagna elettorale

Il candidato imposterà ed effettuerà la sua campagna elettorale spiegando il proprio programma politico o di mandato nella piena trasparenza e nel rispetto degli altri competitori, esimendosi dal condurre attacchi personali basati sulla vita privata di questi ultimi. Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. Il candidato non chiederà o non accetterà alcuna contropartita a una desistenza o a un appoggio, né cercherà di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o promesse di vantaggi.

Se il candidato è espressione di un partito politico, di una coalizione o di una lista civica, e sottoscrive gli impegni previsti dalla presente Carta Etica, in caso di grave o reiterata violazione della stessa, sarà compito della direzione del partito, del gruppo dirigente della coalizione dei partiti o della lista civica di procedere all'estromissione della candidatura del proprio rappresentante o di richiederne le dimissioni in caso di avvenuta elezione.

Capitolo 2 Esercizio della funzione

Articolo 10 Doveri del sottoscrittore

Il sottoscrittore si asterrà dall'esercitare altri incarichi politici o lavorativi che impediscano di svolgere adeguatamente il proprio mandato, o che palesino conflitti di interesse con il proprio ruolo di pubblico amministratore, accettando solo le funzioni che egli potrà effettivamente e convenientemente assumere, evitando ogni accentramento di potere.

Il sottoscrittore si astiene dall'esercitare le proprie funzioni e dall'utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare - diretto o indiretto - proprio, di individui o di gruppi di individui.

In particolare, il sottoscrittore si impegnerà a scegliere i collaboratori che potranno assisterlo efficientemente ed efficacemente nell'esercizio del suo mandato, avendo cura che nel corso dello stesso non si reclutino suoi parenti o affini fino al quarto grado in relazione all'utilizzo di risorse di tipo discrezionale del budget.

I destinatari di questa Carta Etica dimostreranno assidua presenza alle sedute di Giunta, di Consiglio, delle Commissioni o altri organismi cui siano chiamati in ragione del proprio ruolo.

Il sottoscrittore rifiuterà ogni dono che non sia di natura meramente simbolica e provvederà a rendicontare il proprio operato ai suoi interlocutori (cittadini, amministratori) con regolarità, trasparenza e chiarezza, privilegiando l'utilizzo di quei processi di rendicontazione sociale che favoriscano la comunicazione dei risultati e della ricaduta sociale del proprio operato e che coinvolgano gli stessi interlocutori nella valutazione dei risultati medesimi.

Il sottoscrittore si asterrà dall'utilizzare le risorse messe a disposizione dalla comunità per maggiore spese (principio di economicità della Pubblica Amministrazione), anche qualora non direttamente connesse alla sua funzione e al suo operato.

Rispetterà la disciplina di bilancio e finanziaria e si sforzerà di contenere le spese di funzionamento della pubblica amministrazione secondo quei criteri definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Al fine di garantire la corretta gestione economico – finanziaria delle attività della Regione, nella fase conclusiva del suo mandato il sottoscrittore si adopererà perché sia assicurata la copertura delle spese per l'intero esercizio futuro e non solo fino alla data di scadenza del proprio mandato politico.

Capitolo 3 Cessazione di funzioni

Art. 11

Divieto di assicurarsi preventivamente alcun incarico e vantaggio

Nella fase conclusiva del proprio mandato o carica il sottoscrittore si asterrà dal prendere decisioni che assicurino a sé, o a un parente o affine entro il quarto grado, un vantaggio personale, professionale o economico.

TITOLO IV RAPPORTI CON I CITTADINI, L'AMMINISTRAZIONE E I MASS MEDIA

Articolo 12

Pubblicità e motivazione delle decisioni

Il sottoscrittore è responsabile, per la durata del suo mandato, nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

In assenza di regolamentazione il sottoscrittore dovrà dimostrare che le motivazioni della sua decisione abbiano un carattere equo e conforme all'interesse generale, nel rispetto dei principi individuati dalla presente Carta Etica.

A tal fine risponde diligentemente a qualsiasi richiesta dei cittadini o dei mass media relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi dei quali è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

Articolo 13

Assunzione di personale

Il sottoscrittore si impegna a impedire ogni reclutamento di personale amministrativo e tecnico basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle rispettive competenze professionali e/o su scopi diversi dai bisogni del servizio.

Articolo 14

Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, il sottoscrittore fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi dell'amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favore di un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.

TITOLO V

INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art. 15

Pubblicazione della Carta Etica

La Carta Etica verrà pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione Piemonte, nonché divulgata, nei suoi principi generali, nelle pubblicazioni istituzionali dell'Ente.

Art. 16

Adesione e diffusione della Carta etica presso i sottoscrittori

Il sottoscrittore aderisce alla Carta Etica tramite una sottoscrizione volontaria della medesima.

L'adesione assume il valore di un patto etico stipulato con i cittadini/amministratori/utenti presenti sul territorio regionale.

L'elenco dei sottoscrittori che hanno aderito alla Carta Etica verrà pubblicizzato sul sito del Consiglio regionale e della Regione Piemonte, al fine di permettere ai cittadini la verifica dei comportamenti amministrativi di chi ha sottoscritto la Carta Etica con i principi in essa contenuti.

Con la medesima modalità verrà pubblicizzato anche l'elenco di coloro che non hanno sottoscritto la Carta Etica.

Il sottoscrittore si impegna a leggere attentamente e a dichiarare di avere capito l'insieme delle disposizioni della presente Carta Etica, nonché dichiara di aver la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni della Carta medesima.

Art. 17

Diffusione della Carta presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Il sottoscrittore incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione della presente Carta Etica e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti, presso i cittadini e i mass media.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 18

Modifica o adeguamento della Carta Etica

È compito dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale modificare o adeguare la Carta Etica, previa intesa, alla luce dei cambiamenti delle condizioni socio-politiche, nonché dei valori, dei principi e della sensibilità sociale dei cittadini.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il biellese vive una porta verso l'Europa.

Spettacoli dal vivo con canti e balli popolari provenienti dalla Russia, collegati al progetto "Il biellese vive una porta verso l'Europa".
Organizzati dal Comune di Zimone con il patrocinio della Provincia di Biella, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il Centro per lo sviluppo della cultura, l'istruzione, lo sport e con "The Inter Art Center" di Mosca.



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Luciano Conterno	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.